

## Newsletter n. 30 del 15 Novembre 2011

### 1. Lo Statuto delle imprese e dell'imprenditore è legge

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, la **legge 11 novembre 2011, n. 180**, recante *"Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese"*.

La legge si compone di **21 articoli**: alcuni avranno immediata attuazione (**15 novembre 2011**), per altri sarà necessario attendere successivi regolamenti e decreti attuativi.

Si tratta di un provvedimento storico volto a definire lo statuto giuridico delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) all'interno del tessuto produttivo italiano recependo le indicazioni contenute nello **Small Business Act** adottato a livello comunitario e attuato con la direttiva del Presidente del Consiglio 4 maggio 2010.

Il provvedimento disciplina i **rapporti tra imprese e istituzioni**, in un'ottica di semplificazione e trasparenza. In particolare, le Pubbliche Amministrazioni dovranno garantire, attraverso le Camere di Commercio, la pubblicazione e l'aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa.

Il provvedimento prevede anche l'istituzione del **Garante per le per le micro, piccole e medie imprese**, con la finalità, fra l'altro, di **monitorare l'impatto dell'attività normativa**.

Previsto l'**obbligo per il Governo di recepire entro un anno la direttiva europea 2011/7/UE sui ritardi nei pagamenti**.

**Dimezzate le sanzioni previste dall'art. 2630 del Codice Civile** (in vigore dal 15 novembre 2011).

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della nuova legge si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Archivio normativo - Statuto delle imprese**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=475>

### 2. Pubblicata la legge di stabilità 2012 - Entrerà in vigore il 1° gennaio 2012

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 (Supplemento Ordinario n. 234), la **legge 12 novembre 2011, n. 183**, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)"*.

La legge, che entrerà in vigore il **1° gennaio 2012**, si compone di **35 articoli**, che affrontano temi di rilevante importanza, quali:

- il **sistema pensionistico**;
- la **riduzione delle spese dei Ministeri**;
- la **dismissione degli immobili pubblici** per tagliare il debito;
- la **ristrutturazione degli ordini professionali e delle società tra professionisti**;
- le **semplificazioni in materia societaria**;
- la **riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini**;
- la **mobilità per gli statali in esubero**.

Per un approfondimento sui contenuti della legge di stabilità 2012 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo** – Leggi finanziarie – Leggi di stabilità.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=212>

### **3. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi al Registro imprese – Dimezzati gli importi delle sanzioni**

Al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni e ai depositi da effettuarsi presso il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, il comma 5, dell'articolo 9, della **legge 11 novembre 2011, n. 180**, recante *"Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese"*, ha sostituito l'articolo 2630 del Codice Civile dimezzando gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti in precedenza.

Si passa, infatti, dagli importi di 206,00 e di 2065,00 euro a **103,00 e 1.032,00 euro**. Non solo: se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria viene addirittura **ridotta ad un terzo**.

Se, invece, si tratta di **omesso deposito dei bilanci**, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

Tutto questo a decorrere **dal 15 novembre 2011**, data di entrata in vigore della legge in questione.

Per scaricare il testo della nuova legge e per approfondirne i contenuti si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo** – Statuto delle imprese.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=475>

### **4. Rapporti con la pubblica amministrazione – Coinvolgimento delle Camere di Commercio**

Le pubbliche amministrazioni garantiscono, attraverso le Camere di Commercio, la **pubblicazione e l'aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa**.

A questo fine le medesime amministrazioni dovranno comunicare alle Camere di Commercio, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa.

Le certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla stessa al Registro delle imprese anche tramite le agenzie per le imprese e sono inserite dalle Camere di Commercio nel Repertorio Economico Amministrativo (REA).

Alle pubbliche amministrazioni alle quali le imprese comunicano il proprio codice di iscrizione nel Registro delle imprese, è garantito l'accesso telematico gratuito al Registro delle imprese stesso.

Le pubbliche amministrazioni di cui azioni non possono richiedere alle imprese copie di documentazione già presente nello stesso Registro.

Questo è quanto viene stabilito all'articolo 9 della **legge 11 novembre 2011, n. 180**, recante *"Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese"*.

Per scaricare il testo della nuova legge e per approfondirne i contenuti si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo** – Statuto delle imprese.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=475>

## **5. Riduzione degli oneri amministrativi per le imprese – Taglio sui collegi sindacali**

- 1) A partire **dal 1° gennaio 2012**, le **società a responsabilità limitata** che non abbiano nominato il collegio sindacale **possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato**. Con un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente comma;
- 2) Nelle **società a responsabilità limitata**, l'atto costitutivo può prevedere la nomina di un **unico sindaco o di un revisore**, anziché di un collegio sindacale come attualmente previsto;
- 3) Nelle **società per azioni**, l'atto costitutivo può prevedere la **nomina di un sindaco unico**, scelto nel Registro dei revisori contabili, **solo in presenza di un capitale sociale inferiore ad 1 milione di euro**. La composizione collegiale (3 o 5 membri) dell'organo di controllo rimarrebbe, dunque, obbligatoria in tutte le società per azioni che possiedano un capitale sociale pari o superiore ad un milione di euro.

Sono queste alcune delle novità introdotte dall'art. 14 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** (legge di stabilità 2012), che entreranno in vigore il 1° gennaio 2012.

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa** – Società a responsabilità limitata – Novità in materia di collegio sindacale.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=187>

## **6. Certificati e di dichiarazioni sostitutive – Novità dalla legge di stabilità 2012**

1. Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili **solo nei rapporti tra privati**;
2. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà **sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive** di cui agli articoli 46 e 47;

3. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati dovrà essere apposta, a **pena di nullità**, la dicitura: "*Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi*";
4. Le informazioni relative alla **regolarità contributiva (DURC)** dovranno essere acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle Pubbliche Amministrazioni precedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.

Sono queste alcune delle novità introdotte dall'art. 15 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** (legge di stabilità 2012), che entreranno in vigore il 1° gennaio 2012.

Per un approfondimento sui contenuti della legge di stabilità 2012 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Archivio normativo - Leggi finanziarie - Leggi di stabilità**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=212>

## **7. Mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici - Novità dalla legge di stabilità 2012**

L'**articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183** (legge di stabilità 2012) modifica radicalmente la mobilità nella Pubblica Amministrazione ed il collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici apportando modifiche all'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*).

La nuova norma obbliga la P.A. ad **effettuare almeno annualmente una ricognizione del personale** per verificarne gli eventuali soprannumeri ed eccedenze.

Il dirigente responsabile deve dare **un'informativa preventiva** alle rappresentanze unitarie del personale (RSU) e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Trascorsi novanta giorni da detta comunicazione l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

Resta, invece, identica al passato l'indennità che spetterà al lavoratore pubblico dalla data di collocamento in disponibilità **per la durata massima di 24 mesi**: l'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato.

## **8. Contratto di inserimento, apprendistato, contratto part-time e telelavoro - Novità dalla Legge di stabilità 2012**

La Legge n.183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012), introduce importanti novità e chiarimenti riguardanti alcuni istituti lavorativi.

Le misure, indicate all'art. 22 della Legge, riguardano, in particolare, il nuovo contratto di **apprendistato**, il **contratto di inserimento** (con particolare riferimento all'inserimento delle donne), il **contratto part-time** ed il **telelavoro**.

Per quanto riguarda **l'apprendistato**, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, la legge riconosce alle imprese che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove una decontribuzione totale (contributi previdenziali ed assistenziali INPS ed INAIL) per tre anni per tutti i contratti di apprendistato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013. Sarà il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a decorrere dall'anno 2012, a destinare annualmente alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, con proprio decreto, i fondi disponibili fino ad un tetto massimo di 200 milioni di euro, di cui il 50 per cento destinato alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.

Con l'obiettivo di **promuovere l'occupazione femminile**, invece, nella stessa Legge sono previsti incentivi per il contratto di inserimento, con particolare riferimento ai contratti stipulati in favore delle donne che risiedono nelle aree dove il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno 20 punti percentuali rispetto a quello maschile o il cui tasso di disoccupazione femminile superi di almeno 10 punti percentuali quello maschile. L'incentivo è rivolto alle donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

La Legge di stabilità, infine, nell'ottica di migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, introduce alcune misure finalizzate all'**incentivazione del part-time e del telelavoro**, queste ultime dedicate soprattutto a donne, disabili e lavoratori in mobilità.

(Fonte: *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*)

## **9. Apprendistato – Testo unico - Regime transitorio e sanzioni – Chiarimenti dal Ministero del Lavoro**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la **circolare n. 29 del 11 novembre 2011**, ha affrontato due dei profili di maggiore rilievo previsti dal recente D. Lgs. n. 167/2011: il **regime transitorio** e quello **sanzionatorio**, fornendo le necessarie indicazioni al personale ispettivo ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni in questione

Con riferimento al primo aspetto, il Ministero precisa che il regime transitorio ha una **durata delimitata e tassativa**, non potendo andare oltre il 25 aprile 2012. Durante tale periodo, laddove non sia possibile applicare la nuova disciplina, a causa del mancato intervento di disposizioni regionali e contrattuali, cui il Testo unico ha demandato la regolamentazione, trovano applicazione le regole legislative e contrattuali precedenti (in tutti i loro aspetti, durata compresa).

Le vecchie norme cesseranno, in ogni caso, al termine del semestre (**25 aprile 2012**).

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della nuova circolare ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione professionale – Riforma Biagi – Contratto di apprendistato – Varata la riforma dell'apprendistato**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=276>

## **10. La riforma delle professioni e società tra professionisti – Ora si attende solo l'emanazione di un regolamento attuativo**

Con l'emanazione della legge di stabilità per il 2012 si completa l'iter di approvazione delle disposizioni attuative della riforma delle professioni, che ad oggi ha coinvolto ben tre provvedimenti legislativi: la manovra correttiva (*D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 2*), la manovra di ferragosto (*D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 3, commi 5 e 5-bis*) e infine la legge di Stabilità 2012 (*legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 10*).

Ora si attende solo l'emanazione di un regolamento che recepisca i principi dettati all'art. 3, comma 5, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011.

Oltre alla **derogabilità delle tariffe professionali** nei rapporti tra privati, l'articolo 10, al comma 3, ammette la **possibilità di istituire società di professionisti** nelle forme previste per le società di persone, società di capitali e società cooperative. L'unica particolarità prevista in relazione alle società di professionisti consiste nella previsione che esse evidenzino la loro particolare natura rispetto alle altre società, indicando nella ragione sociale l'espressione "*società tra professionisti*".

I soci della società tra professionisti possono essere:

- professionisti iscritti a ordini, albi e collegi;
- professionisti di Stati UE;
- soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche;
- soggetti non professionisti che diventano soci della società tra professionisti per finalità di investimento.

Rimane fermo il divieto per i non professionisti di svolgere l'attività professionale, anche se questi acquisiscono la qualità di soci nell'esercizio associato della professione.

Prevista anche la costituzione di **società interprofessionali**, costituite cioè per l'esercizio di una pluralità di attività professionali.

**Abrogata la legge 23 novembre 1939, n. 1815** (*Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza*).

Nulla viene detto in merito alla composizione degli organi, è pertanto ipotizzabile che, per esempio, in una società in accomandita semplice tra professionisti l'accomandatario possa essere un non professionista.

## **11. Accordo di integrazione tra straniero e Stato – Pubblicato il decreto che fissa i criteri e le modalità per la sottoscrizione**

Acquisire la conoscenza di base della lingua italiana e una sufficiente conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali, assolvere il dovere di istruzione dei figli minori; conoscere l'organizzazione delle istituzioni pubbliche.

Sono questi i doveri che i cittadini stranieri, che richiedono per la prima volta il permesso di soggiorno nel nostro Paese, si impegnano a rispettare con la stipula dell' **Accordo di Integrazione tra straniero e Stato**.

L'accordo, articolato per crediti da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno, dovrà essere sottoscritto, presso lo Sportello unico per l'immigrazione o la Questura, dai cittadini stranieri di età superiore ai 16 anni, contestualmente alla presentazione di una domanda di permesso di soggiorno superiore ad un anno.

Con il **D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 11 novembre 2011, sono stati dettati i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell'Accordo.

Il decreto entrerà in vigore il **10 marzo 2012**.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto con la relativa modulistica si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Circolazione e soggiorno dei cittadini stranieri** – Stranieri in Italia – Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=306>

## **12. Al via la ricetta elettronica – Dettate le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle ricette mediche**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, il **decreto 2 novembre 2011**, recante "*De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria)*".

La **ricetta medica cartacea** a carico del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e SASN (Servizio di Assistenza Sanitaria al personale Navigante), le cui caratteristiche sono state fissate dal disciplinare tecnico allegato al decreto 17 marzo 2008, **verrà sostituita dalla ricetta elettronica** generata dal medico curante (prescrittore) secondo le modalità previste da un disciplinare allegato al citato decreto.

Il sistema ruota intorno ad un **codice**: il medico compila la ricetta direttamente sul proprio PC e consegna al paziente un **codice attraverso cui il farmacista potrà accedere ai dati** e alle medicine prescritte.

Una maggiore privacy per il cliente ma anche una maggiore praticità e indubbia riduzione dell'uso di carta e degli sprechi soprattutto per quanto riguarda la spesa pubblica, questi i più evidenti vantaggi della ricetta medica online.

Dopo l'invio telematico del certificato per malattie professionali arriva un'altra importante novità che potrebbe rivoluzionare le abitudini di molti cittadini: l'invio telematico delle ricette mediche.

Il piano per la diffusione della ricetta digitale dovrà essere messo a punto tra Ministero, Regioni e Province autonome **entro il settembre del 2012**.

Si ricorda che la sperimentazione è partita dal 1° aprile 2011 con la Regione Valle d'Aosta; successivamente. Dal 1° maggio 2011 sono state successivamente coinvolte anche altre Regioni (Abruzzo, Campania, Piemonte e Molise).

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning** – Certificati di malattia e ricette mediche – Invio telematico ...

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=465>

## **13. INPS – Rapporti di lavoro domestico – Disponibile la consultazione on-line dell'estratto contributivo**

Nell'ambito dei servizi che INPS mette a disposizione del cittadino per la gestione del rapporto di lavoro domestico è stato realizzato il nuovo servizio on-line per la consultazione dell'estratto contributivo.

Lo ha reso noto l'INPS con il **messaggio del 7 novembre 2011, n. 21009**.

Il servizio è disponibile sul sito internet dell'Istituto, nella sezione SERVIZI ONLINE attraverso il seguente percorso: *Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN/Autenticazione con CNS – Servizi rapporto di lavoro domestico – Estratto contributivo*.

Effettuato l'accesso, il servizio mette a disposizione l'elenco dei rapporti di lavoro sia attivi che cessati, relativi agli ultimi cinque anni, dai quali il datore di lavoro può selezionare il rapporto per il quale visualizzare l'estratto conto.

L'elenco dei rapporti di lavoro visualizzati contiene, per ogni rapporto, le seguenti informazioni:

- Codice rapporto di lavoro
- Data di inizio rapporto
- Data di fine rapporto (eventuale)
- Codice fiscale del lavoratore
- Cognome del lavoratore
- Nome del lavoratore.

La scelta del rapporto di lavoro, per il quale si intende chiedere l'estratto conto, avviene utilizzando l'apposita opzione di selezione presente nella prima colonna.

Successivamente con il comando “*Consulta Estratto Conto*”, si visualizzano i dati dell'estratto conto relativo al rapporto selezionato.

#### **14. Le manifestazioni fieristiche internazionali in Italia – Pubblicato il calendario 2012**

E' stato pubblicato il “**Calendario 2012 delle manifestazioni fieristiche internazionali in Italia**”.

Si tratta di una pubblicazione frutto della rinnovata collaborazione tra le Regioni italiane, il Coordinamento per il Sistema Fieristico Nazionale ed AEFI - che

L'opuscolo presenta **209 manifestazioni fieristiche** distribuite tra 14 Regioni e rappresentative di **28 settori merceologici** che vanno dall'abbigliamento all'edilizia, dal turismo all'editoria: cifre che consolidano il ruolo dell'Italia al secondo posto in Europa per rilevanza del settore fieristico.

Un dato che è certamente positivo ed incoraggiante per tutto il Sistema, è che di queste 209 manifestazioni, ben 14 sono nuove, mentre le altre sono fiere annuali o biennali già internazionali nelle precedenti edizioni, a dimostrazione della grande vitalità e dinamicità del sistema fieristico italiano.

Se vuoi scaricare il calendario 2012 clicca sulla URL riportata sotto.

LINK esterno:

[http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/Fiere\\_ITA\\_2012.pdf](http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/Fiere_ITA_2012.pdf)

#### **15. Massimario per l'ufficiale dello stato civile – Pubblicata la nuova edizione 2011**

La Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'interno ha pubblicato l'edizione aggiornata al 2011 del “**Massimario per l'ufficiale dello stato civile**”.

Scopo dell'opera è quello di offrire un momento di riflessione agli operatori della materia, ed anche ai dirigenti di Prefetture e ai Consolati, sulle problematiche più controverse in continua emersione mettendo a disposizione le linee di indirizzo e le soluzioni ritenute idonee.

L'approccio è quello di fornire all'ufficiale dello stato civile, nel rispetto dell'impianto del singolo istituto giuridico, una soluzione di equilibrio tra le indicazioni di giurisprudenza e dottrina e le esigenze dei cittadini.

Il Massimario si propone, inoltre, di accompagnare l'operatore anche a rispondere alla sfida posta dalla progressiva informatizzazione del sistema dello stato civile, focalizzando l'attenzione sull'uso dello strumento tecnico nell'ambito del sistema giuridico della materia dello stato civile.

Per agevolare la lettura, nel testo sono stati segnalati in verde gli aggiornamenti relativi all'anno 2011.

Se vuoi scaricare il massimario clicca sulla URL riportata sotto.

LINK esterno:

[http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0963\\_Massimario\\_stato\\_civile\\_2011.pdf](http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0963_Massimario_stato_civile_2011.pdf)